

COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE

INDICE

TITOLO I - CONTENUTI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Oggetto del regolamento
- Articolo 2: Individuazione delle entrate
- Articolo 3: Gestione e riscossione
- Articolo 4: Determinazione aliquote e tariffe
- Articolo 5: Nomina dei Funzionari Responsabili
- Articolo 6: Attività di riscontro

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 7: Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate
- Articolo 8: Importi minimi per versamenti, accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi di entrate Tributarie
- Articolo 9: Sanzioni
- Articolo 10: Rimborso spese di notifica
- Articolo 11: Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni di entrate tributarie
- Articolo 12: Riscossione coattiva
- Articolo 13: Insinuazione nel passivo fallimentare
- Articolo 14: Cessione dei crediti

TITOLO III – RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

- Articolo 15: Chiarezza e motivazione degli atti
- Articolo 15-*bis* Principio del contraddittorio
- Articolo 16: Rapporti con il contribuente
- Articolo 17: Garante del contribuente
- Articolo 18: Garanzie del contribuente sottoposto al controllo dei dati e delle superfici imponibili
- Articolo 19: Diritto di Interpello

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

- Articolo 20: Agevolazioni e riduzioni
- Articolo 21: Agevolazioni concesse in dipendenza della chiusura del traffico
- Articolo 22: Rateizzazioni tributarie
- Articolo 23: Compensazioni orizzontali e verticali tra crediti e debiti di natura tributaria
- Articolo 24: Recupero coattivo

TITOLO V – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL

CONTENZIOSO CAPO I – AUTOTUTELA

- Articolo 24-*bis* Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
- Articolo 24-*ter* Esercizio del potere di autotutela facoltativa
- Articolo 25: Procedimento

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 26: Istituto dell'accertamento con adesione
Articolo 27: Ambito di applicazione dell'istituto
Articolo 28: Attivazione del procedimento per la definizione
Articolo 29: Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
Articolo 30: Procedimento ad iniziativa del contribuente Articolo 31: Contraddittorio
Articolo 32: Atto di accertamento con adesione
Articolo 33: Definizione del rapporto tributario
Articolo 34: Effetti della definizione – Sanatoria lievi irregolarità – Atti integrativi
Articolo 35: Riduzione delle sanzioni
Articolo 36: Disposizioni transitorie

TITOLO VI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 37: Rappresentanza in giudizio

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38: Disposizioni finali e di coordinamento

TITOLO I – CONTENUTI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, per il seguito “Regolamento”, disciplina l’accertamento, la liquidazione, la riscossione, il rimborso ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate del Comune di Palaia, per il seguito “Comune”, nella salvaguardia dei principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Esso è adottato in attuazione di quanto stabilito dall’art. 52 del D. Lgs. 15.12.97 n. 446 e dell’art. 36 della Legge 23.12.2000 n. 388, coordinandosi con il Regolamento Comunale di Contabilità.
3. Il Regolamento fissa i contenuti della disciplina dei rapporti fra il Comune e l’Unione Valdera, per il seguito “Unione” in quanto gestore delle attività di cui al comma 1, come da Convenzione istitutiva e successive disposizioni del Regolamento.

Articolo 2

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate disciplinate in via generale dal Regolamento quelle di seguito elencate:
 - a) entrate tributarie;
 - b) entrate di natura sanzionatoria dei servizi Polizia locale e SUAP;
 - c) entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e relativi accessori;
 - d) entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - e) entrate derivanti da canoni d'uso;
 - f) entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - g) entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - h) entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - i) entrate di natura varia derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - j) entrate ordinarie proprie di natura diversa dalle precedenti.

Articolo 3

Gestione e riscossione

1. Le attività di gestione, liquidazione, accertamento, riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e di quelle sanzionatorie degli uffici SUAP e Polizia locale del Comune, sono svolte dall’Unione.
2. Allo stesso soggetto possono essere affidate la gestione e/o la riscossione di altre entrate, con apposito provvedimento.
3. I trasferimenti all’Unione per le funzioni oggetto del Regolamento, di anno in anno concordemente stabiliti d’intesa con gli altri enti associati, vengono versati dal Comune con rateazione bimestrale.

4. Le entrate tributarie ordinarie (esclusi i diritti sulle pubbliche affissioni) affluiscono direttamente alle casse del Comune. Le entrate derivanti dai diritti sulle pubbliche affissioni sono incassate dall'Unione, che provvede ai relativi versamenti entro il mese di Ottobre (incassi primo semestre) ed entro il mese di Maggio dell'anno successivo (incassi secondo semestre).
5. Il servizio finanziario dell'Unione predispone apposita distinta delle somme incassate, suddivisa per tipologia di entrata, da inviare al Comune unitamente al versamento delle stesse, con cadenza semestrale.
6. La riscossione della Tassa smaltimento rifiuti comprensiva delle addizionali ex-eca e del tributo provinciale, viene effettuata con l'approvazione dell'elenco dei contribuenti da parte del Funzionario responsabile. Il numero delle rate nelle quali può essere frazionata la riscossione del tributo è stabilita con l'approvazione del predetto elenco.
7. Il Responsabile del servizio finanziario del Comune, previa comunicazione del responsabile del servizio tributi, provvede annualmente al versamento alla Provincia delle somme spettanti a titolo di tributo provinciale, detraendo il compenso dovuto per le funzioni di riscossione del tributo provinciale.
8. I proventi derivanti dalla irrogazione di sanzioni da parte degli operatori del servizio di Polizia locale, a seguito rilevazione di infrazioni nell'ambito del territorio comunale, sono riscossi dall'Unione e versati al Comune.
9. I proventi derivanti dai provvedimenti emessi dal SUAP nell'interesse del Comune sono invece riscossi direttamente dal Comune.
10. Per le altre entrate la cui riscossione sia affidata all'Unione il provvedimento di affidamento disciplinerà anche la forma di riscossione.

Articolo 4

Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe, salvo che la legge disponga altrimenti, compete alla Giunta Comunale, nel rispetto della disciplina di competenza statale, regionale e provinciale nonché degli indirizzi di tempo in tempo stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, di norma entro quello stabilito dal Regolamento di Contabilità per la predisposizione dei documenti previsionali annuali. Esse hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Le relative proposte sono inviate all'Organo di Revisione Economico Finanziaria.
3. Salve diverse disposizioni di legge vincolanti, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
4. In corso d'anno, in presenza di rilevanti aumenti dei costi dei relativi servizi, le tariffe possono essere incrementate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo l'adozione dei rispettivi provvedimenti. Per le finalità di cui al presente comma si intendono rilevanti gli aumenti che il competente ufficio comunale attesti non "recuperabili" mediante diverse soluzioni senza

compromettere la qualità del servizio reso. Tale attestazione è allegata al relativo provvedimento. Qualora non previsto dal legislatore il differimento dei termini per il pagamento dei tributi che giungano a scadenza antecedentemente la data entro la quale il Comune è legittimato ad adottare, per lo stesso anno, i relativi regolamenti e tariffe, questi si intendono prorogati all'ultimo giorno del secondo mese successivo tale scadenza. Entro lo stesso termine, devono essere effettuati i versamenti rateali nel frattempo scaduti.

Articolo 5 ***Nomina dei funzionari Responsabili***

1. Sono responsabili della gestione/riscossione delle entrate gestite dall'Unione, i funzionari individuati secondo l'organizzazione dello stesso.
2. Per le singole risorse di entrata gestite direttamente dal Comune sono responsabili i funzionari dei servizi ai quali tali risorse risultano affidate mediante il Piano esecutivo di gestione.
3. I soggetti responsabili pongono in essere quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed irrogano le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative. Ai fini dell'accertamento delle entrate in bilancio, il soggetto responsabile trasmette idonea documentazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

Articolo 6 ***Attività di riscontro***

1. I funzionari responsabili di ciascuno tributo gestito in forma diretta così come delle altre entrate ugualmente gestite in forma diretta, provvedono alle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. L'Unione ovvero l'ufficio comunale competente si attivano affinché, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il soggetto che ha eseguito il pagamento possa essere informato di ogni fatto o circostanza desunta dai documenti a disposizione dell'operatore dai quali possa derivare il riconoscimento di un credito.
3. Periodicamente l'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune e quello dell'Unione, nell'esercizio delle loro funzioni, verificano l'andamento generale e la corretta gestione delle entrate, anche con interscambio di informazioni e valutazioni.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche mediante affidamento a terzi, in tutto od in parte, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.
5. Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento delle entrate possono essere affidate a terzi con convenzione, ad opera del funzionario responsabile.

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7

Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate

1. Ai fini di agevolare i rapporti con i contribuenti e per esigenze di semplificazione del procedimento, i pagamenti dei tributi e delle altre entrate, quando non diversamente disposto da norme inderogabili, possono avvenire mediante:
 - a) Bollettini di conto corrente postale
 - b) Versamento presso la Tesoreria rispettivamente dell'Unione e del Comune
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi a favore rispettivamente della Tesoreria dell'Unione e del Comune
 - d) Assegno circolare bancario e postale
 - e) Carta di credito o Pago Bancomat di istituto convenzionato con la Tesoreria dell'Unione o del Comune.
 - f) Banco posta
 - g) Pagamenti on-line
 - h) Lottomatica
 - i) Modello F24 ed altre eventuali forme consentite dalla Legge di tempo in tempo vigenti
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente i pagamenti si considereranno effettuati nei termini stabiliti a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” indicante un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel competente conto di tesoreria.
3. Il pagamento in contanti a soggetto diverso dal tesoriere può avvenire solo a mano degli agenti contabili espressamente provvisti della qualifica ad opera dell'ente competente, per le entrate che essi sono titolati a riscuotere, come da idonea pubblicizzazione.

Articolo 8

Tributi - Importi minimi dei pagamenti e dei rimborsi

1. Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento, né l'ufficio provvederà al rimborso e al recupero con atto di accertamento e di riscossione coattiva, di importi inferiori ai limiti sotto riportati, per ciascun tributo ed anno d'imposizione:
 - a) ICI/IMU/Tasi: euro 12,00
 - b) Tassa Rifiuti: euro 12,00
 - c) Imposta Comunale sulla Pubblicità: euro 5,00
 - d) Tassa Rifiuti giornaliera: euro 2,00
 - e) Tosap permanente e temporanea: euro 2,00
 - f) Imposta Comunale sulla Pubblicità temporanea: euro 2,00
 - g) Diritto d'affissione: euro 2,00
 - h) Canone Unico Patrimoniale permanente e temporaneo: euro 2,00
2. Gli importi indicati al comma precedente si intendono al netto di sanzioni, interessi e spese accessorie.
3. La presente disposizione non si applica in relazione ad importi riscossi mediante ruolo tramite Agente nazionale della riscossione.

4. Il termine di legge per l'emissione del provvedimento di rimborso è interrotto dalla richiesta, al contribuente o ad altri soggetti, di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari all'istruttoria.

Art. 9 ***Sanzioni***

1. Per la determinazione delle sanzioni, restano fermi i limiti massimi stabiliti dalle leggi e, per i limiti minimi, quelli diversi eventualmente stabiliti da disciplina comunale assunta ai sensi dell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997 n. 449.
2. L'irrogazione avviene nel pieno rispetto dell'affidamento e della buona fede del contribuente ed, in sua vigenza, secondo le regole dettate dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 art.10.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il contribuente/debitore viene preventivamente informato di ogni fatto o circostanza note al Comune/Unione dai quali possa derivare l'applicazione di una sanzione. Tale obbligo non sussiste in presenza di violazioni certe non ravvedibili.
4. Pur in assenza di debito pecuniario, il carattere meramente formale della violazione non costituisce esimente, allorché essa sia potenzialmente di ostacolo all'attività di accertamento e controllo dell'ente, secondo valutazioni da eseguirsi caso per caso; la violazione sarà perseguibile di diritto allorché concerna la presentazione di atto per definizione soggetto a controllo. Se spontaneamente rimossa prima del suo inizio, la violazione di carattere formale non è considerata pregiudizievole per l'azione di controllo.
5. Nella determinazione della misura sanzionatoria di cui all'art. 12, del Dlgs. n. 472/1997, al fine di valutare la condotta del trasgressore, si tiene conto del numero di periodi di imposta per i quali si è protratto il comportamento che ha condotto all'applicazione delle sanzioni, secondo i criteri seguenti:
 - a) da 1 a 2 periodi d'imposta: maggiorazione nella misura minima prevista dalla Legge;
 - b) da 3 a 4 periodi d'imposta: maggiorazione nella misura pari alla media tra il minimo e il massimo previsto dalla Legge;
 - c) oltre 4 periodi d'imposta: maggiorazione nella misura massima prevista dalla Legge.
6. Il funzionario responsabile del tributo può derogare a quanto previsto dal comma precedente qualora ravvisi che la violazione della normativa sia dipesa dalle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

Articolo 10 ***Rimborso spese notifica***

1. La misura del rimborso delle spese di notifica dei provvedimenti, a carico dei cittadini, è definita con delibere dell'Unione o della Giunta Comunale secondo rispettiva competenza, qualora non siano vigenti provvedimenti normativi che prevedono l'importo delle spese ripetibili nei confronti dei contribuenti/utenti.
2. Per gli atti notificati dai Messi si applicano gli importi stabiliti per i rimborsi a carico dell'Erario.

Articolo 11 ***Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateizzazioni di entrate tributarie***

1. Nei casi di mancato o tardivo pagamento, alle scadenze stabilite, di somme spettanti all'Amministrazione comunale, ovvero all'Unione, nonché in base a provvedimenti di accertamento e d'ingiunzione, sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le somme da rimborsare ai contribuenti, spettano gli interessi calcolati ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale, ovvero all'Unione, a seguito di emissione di provvedimenti di rateizzazione sono dovuti gli interessi calcolati ai sensi del comma 1.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dall'Unione, ovvero dall'ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, in via ordinaria attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639 o l'avviso di accertamento esecutivo e l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, individuato nelle forme di legge.
2. Nelle fattispecie per le quali a suo giudizio appaia più conveniente per l'Ente creditore, l'Ufficio competente può affidare la riscossione coattiva al Concessionario di cui al D.Lgs. n. 112/1999, mediante ruolo.
3. Le spese procedurali inerenti alla riscossione coattiva sono poste a carico del debitore nella misura stabilita dall'organo competente.
4. L'Unione, ovvero l'ufficio comunale competente, sulla scorta di relazione resa dal soggetto allo scopo designato dal comune, è tenuto ad interrompere la procedura coattiva nei confronti dei soggetti che versino in condizioni particolarmente disagiate.

Articolo 13

Insinuazioni nel passivo fallimentare

1. L'insinuazione nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati da imprese dichiarate fallite o soggette ad altre procedure concorsuali, solo se superiori a € 250,00.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata è comunque tenuto a porre in essere ogni opportuna iniziativa, anche per la riscossione di crediti d'importo inferiore a quello indicato nei commi precedenti, qualora, sulla base dell'istruttoria compiuta abbia ragione di ritenere possibile ed economica la riscossione degli stessi.

Articolo 14

Cessione dei crediti

1. Il Comune o l'Unione possono procedere alla cessione pro-soluto dei crediti di difficile od antieconomica esigibilità a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità, abilitati alla suddetta attività da almeno 10 anni.
2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, saranno individuati attraverso un apposito provvedimento del Funzionario Responsabile dell'entrata, su conforme parere del Responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione economico finanziaria del Comune, fatti salvi i seguenti casi per i quali la cessione è comunque attivabile:
 - debitori irreperibili;
 - qualora si ritenga economicamente non conveniente, in relazione all'entità del credito ed alle caratteristiche del debitore, attivare un contenzioso legale;
 - crediti di valore nominale inferiore ad € 100,00;
3. Il Comune o l'Unione sono tenuti a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma non

rispondono dell'eventuale insolvenza dei debitori.

4. Trattandosi di crediti vantati nei confronti di soggetti che risultino versare in condizioni particolarmente disagiate, varrà quanto stabilito al 4 comma dell'articolo 12.

TITOLO III – RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 15

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la descrizione. Se nella motivazione è fatto riferimento ad altro atto che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato, lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
3. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.
5. Gli atti, inclusi quelli dei soggetti incaricati della riscossione, debbono tassativamente indicare:
 - a) La data in cui il ruolo – se previsto – è stato reso esecutivo, gli estremi dell'eventuale atto di accertamento;
 - b) L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il nominativo del responsabile del procedimento;
 - c) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela;
 - d) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - e) Il termine entro cui effettuare il versamento.
6. Sul titolo esecutivo andrà riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa, salvo che il titolo esecutivo sia costituito da cartella di pagamento non evasa.
7. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso degli enti procedenti o di altre PP.AA. indicate dal contribuente, ovvero nel luogo in cui il medesimo ha eletto domicilio speciale. Ciò avviene tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e in alternativa con i messi Comunali, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 15-bis
Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio, ai sensi del presente articolo, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contraddittorio, l'Ente comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

Art. 16
Rapporti con il contribuente

1. I rapporti con i contribuenti sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
2. I responsabili dei tributi assumono iniziative volte a garantire che i regolamenti, i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e che siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, curando che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero possibile di adempimenti, nelle forme meno costose e più agevoli, salvo quanto strumentale al riconoscimento al medesimo di un trattamento più favorevole.
3. Qualora nuove disposizioni legislative rendano inapplicabili le presenti norme regolamentari ne sarà data pubblica notizia.
4. Al contribuente, su richiesta, anche per vie brevi (telefoniche ed informatiche), è fornita ogni utile informazione circa le modalità di applicazione delle imposte e delle tasse comunali.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o dell'Unione o di altre Pubbliche Amministrazioni indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti ed informazioni, fatta salva l'acquisizione – ove necessaria – degli originali, sono ottenuti con le modalità previste dalla legge per i casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.
6. Nell'atto di accertamento che individui un versamento non compatibile con i dati forniti in sede di dichiarazione, il contribuente sarà invitato contestualmente a fornire i chiarimenti e/o i documenti necessari entro il termine per la presentazione di ricorso. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della verifica, emerga la spettanza di un minor rimborso tributario rispetto a quello richiesto.

Art. 17
Garante nazionale del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante nazionale del contribuente, così come previsto dall'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.

Art. 18
Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili

1. In sede di determinazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e nelle altre ipotesi ammesse dalla legge a fini impositivi, in caso di mancato tempestivo riscontro da parte del contribuente alle richieste di documentazione e dati, gli agenti di Polizia Municipale, i dipendenti dell'Ufficio Tributi, l'Unione ovvero i soggetti regolarmente incaricati delle operazioni di materiale rilevazione, debitamente autorizzati, potranno accedere agli immobili soggetti al tributo, ai soli fini di rilevarne la destinazione e la misura delle superfici.
2. Nell'avviso di accesso, da comunicare almeno cinque giorni prima, dovrà essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere, durante lo stesso, da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
3. L'accesso potrà aver luogo, per le abitazioni, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali, mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario di esercizio.
4. Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell'oggetto relativo e, qualora dovesse ritenere che i verificatori stiano operando con modalità non conformi alla legge, avrà titolo a rivolgersi al Garante o alle Autorità preposte. Su richiesta dello stesso contribuente dovrà darsi atto, nel verbale delle operazioni, delle osservazioni e dei rilievi sollevati da lui stesso o dal professionista che eventualmente lo assista.
5. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di sessanta giorni per comunicare osservazioni e richieste, che il Responsabile del tributo è tenuto a valutare.
6. L'avviso di accertamento non potrà essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 19
Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi comunali. Le casistiche per le quali può essere attivato l'interpello sono le seguenti:
 - a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
 - b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
 - c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
 - d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;

2. La proposizione dell'appello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non incide pertanto sulla decorrenza dei termini di decadenza, così come non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. L'istanza non è ammessa in relazione ad accertamenti tecnici (misurazioni di superfici, risultanze catastali ecc.)
4. Ammessi a proporre interpello sono, oltre il contribuente, i soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (tipicamente sostituti d'imposta, responsabili d'imposta, coobbligati al pagamento dei tributi).
5. L'interpello, redatto in carta libera, deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo dell'Unione o del Comune - che ne rilascerà ricevuta – ovvero dovrà essere spedito in plico, senza busta – raccomandato con avviso di ricevimento.
6. A pena di inammissibilità, l'istanza dovrà contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed, eventualmente, del suo legale rappresentante;
 - b) la descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale, nonché le condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie allo stesso applicabili, ossia gli aspetti che coinvolgono la definizione dell'obbligazione tributaria del contribuente istante;
 - c) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa, sul piano giuridico, che il contribuente intende adottare;
 - d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Unione o del Comune;
 - e) la sottoscrizione del contribuente o del detto rappresentante; la mancata sottoscrizione si intende sanata qualora il contribuente provveda alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del soggetto gestore.
7. All'istanza medesima è allegata copia della documentazione, non in possesso del ricevente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.
8. Non ricorrono obiettive condizioni di incertezza qualora l'Unione od il Comune, secondo rispettiva competenza, abbiano compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie del tutto simili a quella prospettata dal contribuente mediante deliberazioni, circolari od un qualsiasi altro documento debitamente pubblicato. Il ricevente l'istanza provvederà comunque a comunicare al contribuente, nei modi di cui in prosieguo, l'inammissibilità dell'istanza con indicazione del documento contenente la soluzione interpretativa richiesta.
9. La risposta del all'interpello, scritta e motivata a cura del Responsabile del Tributo cui attiene, sarà notificata presso il recapito indicato dall'interessato entro massimo 120 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'Ente interessato, ovvero dalla data in cui l'istanza, carente di sottoscrizione, sia stata regolarizzata.
10. Il termine di cui al comma precedente è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.
11. L'Ufficio competente potrà richiedere al proponente, una sola volta, di integrare la documentazione fornita ed, ove necessario, di visionare l'originale, non posseduto, dei documenti

inviati.

12. Qualora l'istanza sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, potrà essere fornita risposta collettiva mediante Circolare o Risoluzione. L'Ufficio competente porterà comunque a conoscenza del contribuente, nei modi anzidetti, gli estremi di tale documento.
13. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti dei contribuenti istanti, limitatamente al caso concreto e personale prospettato, tale efficacia si estenderà peraltro ai comportamenti successivi del medesimo, che siano riconducibili alla stessa fattispecie, qualora nel frattempo non intervenuta tempestiva diversa soluzione interpretativa. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.
14. Qualora la risposta dell'Ufficio su istanze ammissibili non pervenga al contribuente nel termine prescritto, si intenderà che esso concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato.
15. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello sono pertanto annullabili gli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta fornita dall'Ufficio ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
16. Qualora l'Ufficio competente fornisca oltre il termine stabilito, per sua colpa, risposta difforme dall'interpretazione prospettata dal contribuente, ovvero, successivamente all'aver fornito risposta muti l'avviso interpretativo, non potranno essere assunte iniziative in via di autotutela che configurino danno per il contribuente. Pertanto:
 - a) qualora il contribuente abbia a tale epoca già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso, niente potrà essere preteso; soltanto in futuro, dovendo nuovamente dare esecuzione a tale norma, il contribuente sarà tenuto a conformarsi al parere successivo;
 - b) qualora il contribuente non vi abbia invece ancora dato applicazione sarà tenuto a conformarsi alla nuova interpretazione, corrispondendo eventuali maggiori somme che siano dovute a titolo di tributo principale e per interessi, in dipendenza della rettifica interpretativa, ma non potrà essere assoggettato a sanzioni.
17. Qualora l'Ufficio competente ravvisi che l'interpretazione della questione oggetto di interpello esuli dalle proprie competenze, rendendosi necessaria un'interpretazione autentica del Consiglio del Comune, in quanto titolare della potestà regolamentare in materia, ovvero ministeriale, attenendo la questione all'ordinamento generale dell'entrata per quanto di residua competenza governativa, si attiverà con tutta urgenza formulando all'ente proposta deliberativa nell'un caso, rivolgendo interpello formale alla Direzione Centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate facente capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al comma 9 è di 150 giorni.
18. Le risposte che l'Ufficio medesimo ravvisi essere di interesse generale, private dei riferimenti specifici, saranno pubblicate sul sito internet dell'Unione.

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Articolo 20 *Agevolazioni e riduzioni*

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di pagamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente

disposto con legge statale o regionale.

2. Agevolazioni e riduzioni possono essere disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con apposite deliberazioni consiliari, salvo diverse inderogabili previsioni di legge.
3. Qualora leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 2 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni e riduzioni, esse si renderanno applicabili soltanto previa modifica delle disposizioni comunali, fatto ugualmente salve eventuali inderogabili previsioni di legge.
4. In particolare, nell'ambito delle iniziative promosse dalla legge 08.11.2000 n°328, in materia di interventi e servizi sociali, di anno in anno, in sede di ricognizione del gettito tributario, il Comune valuterà le possibilità economiche e giuridiche di praticare agevolazioni ai soggetti passivi aventi specifiche responsabilità di cura nei confronti dei familiari.

Articolo 21

Agevolazioni concesse in dipendenza della chiusura al traffico

1. Quando si imponga la chiusura al traffico di alcune vie e/o piazze per un tempo superiore a mesi sei (tipicamente per realizzazione opere pubbliche), la Giunta Comunale, avvalendosi delle facoltà riconosciute dalla L. 28.12.95 n. 549, delibererà agevolazioni al pagamento dei tributi comunali a favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati all'interno della zona viaria preclusa.
2. Le agevolazioni possono consistere anche nella riduzione delle imposte e tasse predette conteggiate su base annua, sino al loro dimezzamento, rapportando il beneficio all'effettivo periodo di preclusione. Qualora la chiusura in argomento superi i dodici mesi potrà essere disposta una riduzione superiore, sino a totale esenzione dal pagamento dei tributi.

Articolo 22

Rateizzazioni tributarie

1. Il presente articolo disciplina le modalità e i presupposti per accedere al pagamento rateizzato di tutte le entrate comunali, fermo restando quanto diversamente disposto da leggi non derogabili e dai singoli regolamenti comunali che disciplinano ciascuna entrata.
2. Per quanto attiene le entrate tributarie il presente articolo si applica alle somme dovute in conseguenza di atti di accertamento, di avvisi di liquidazione, o di qualsiasi altro atto divenuto definitivo per mancata impugnazione o per acquiescenza del contribuente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli importi dovuti per l'annualità in corso e a quelli dovuti per annualità precedenti per le quali non è stato ancora emesso un provvedimento di accertamento irrogante le eventuali sanzioni di legge.
3. Per quanto attiene le entrate non tributarie il presente articolo si applica alle somme dovute a seguito della notifica di un titolo esecutivo.
4. L'accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza motivata, alla quale deve essere allegato copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente.
5. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:
 - a) Persone fisiche:
 - Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 2.400,00;
 - Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 2.400,01 a 3.200,00;

- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.200,01 a Euro 4.800,00;
 - Fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi da Euro 4.800,01 a Euro 6.000,00 ;
 - Fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 6.000,00.
- b) Soggetti diversi dalle persone fisiche:
- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 3.600,00;
 - Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.600,01 a 4.800,00;
 - Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 4.800,01 a Euro 6.000,00 ;
 - Fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 6.000,00.
6. L'istanza non è ammissibile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l'Amministrazione abbia provveduto a notificare l'atto successivo.
7. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 60,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.
8. L'accesso alla rateazione è subordinato al versamento di un acconto, da versarsi quale prima rata del piano, determinato in base all'importo totale degli atti confluiti all'interno del provvedimento di rateazione in base ai seguenti criteri:
- a) Fino ad Euro 5.000,00: nessun acconto richiesto;
 - b) Da Euro 5.000,01 ad Euro 10.000,00: 10% dell'importo totale degli atti rateizzati;
 - c) Oltre Euro 10.000,00: 20% dell'importo totale degli atti rateizzati.
9. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.
10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
11. L'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente. Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:
- a) Rimborso spese di produzione e notifica dell'atto;
 - b) Interessi di dilazione;
 - c) Sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
 - d) Entrate non tributarie;
 - e) Entrate tributarie.
12. La rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del dirigente responsabile entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine di cui al periodo precedente è ordinatorio e lo spirare dello stesso non comporta la decadenza dell'istanza.
13. Le rate sono determinate nel provvedimento del dirigente responsabile che concede la rateazione e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Articolo 23

Compensazioni orizzontali e verticali tra crediti e debiti di natura tributaria

1. Compensazione verticale: il soggetto debitore di un tributo nei confronti del comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, relativo agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Compensazione orizzontale: il soggetto debitore di un tributo nei confronti del comune può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. La compensazione è riferita al medesimo anno e/o ad anni precedenti.
3. Per ottenere la compensazione di cui ai commi precedenti il soggetto debitore deve presentare all'Unione od al Comune una dichiarazione, su apposito modello, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, oppure l'indicazione della domanda di rimborso eventualmente già presentata, il cui procedimento non è stato ancora concluso.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. A seguito di verifica d'ufficio, l'Amministrazione Comunale, ovvero l'Unione, possono proporre la compensazione di cui al comma 1, in luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato.
6. Il Funzionario responsabile provvederà a verificare i presupposti ed accogliere o rifiutare la richiesta di compensazione presentata.

Articolo 24

Recupero coattivo

1. Qualora l'Amministrazione proceda direttamente al recupero coattivo delle somme di propria competenza il debitore è soggetto ai seguenti oneri:
 - a. compenso da riconoscere all'Ente per l'emissione: una quota pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020, oltre che agli avvisi di accertamento, anche alle ingiunzioni di pagamento ex Rd. n. 639/1910 emesse ai sensi dell'art. 12, comma 1, del presente regolamento, da tale data.
 - b. interessi di mora determinati applicando il tasso di interesse legale vigente alla data di produzione dell'atto;
 - c. rimborso spese per la produzione della comunicazione ex art. 1, comma 544, della Legge n. 228/12 e solleciti ex art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019: Euro 2,00 a

- atto;
- d. diritti ed oneri derivanti dalle attività cautelari ed esecutive: importo previsto dal Dm. Mef 21 novembre 2000.

TITOLO V – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I – AUTOTUTELA

Art. 24-bis

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Ente in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 24-ter

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo precedente.

Articolo 25

Procedimento

1. Qualora la revisione in autotutela dell'atto derivi da istanza del contribuente quest'ultimo deve inoltrarla all'Ufficio competente alla revisione, espressamente indicato nell'atto o, in assenza, al responsabile dell'Ufficio Tributi, con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo pec all'indirizzo istituzionale dell'Ente rinvenibile negli elenchi di cui all'art. 6-ter, del Dlgs. n. 82/2005;
 - b) a mezzo posta elettronica all'indirizzo dell'Ufficio competente;
 - c) a mano presso l'Ufficio del Protocollo del Comune;
 - d) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede comunale.
1. In pendenza di giudizio, l'annullamento / rettifica di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - rischio di soccombenza dell'Amministrazione, con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali;
 - valore della lite;

- costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
2. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il soggetto responsabile, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, annulla/rettifica il provvedimento, notificando la decisione all'interessato.
 3. L'atto annullato/rettificato comporta la restituzione delle somme riscosse.
 4. Nel potere di autotutela deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo, infondato o che necessita di ulteriore approfondimento dell'istruttoria.
 5. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'ufficio competente, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
 6. Il diniego, espresso o tacito, all'istanza di revisione dell'atto in autotutela è autonomamente impugnabile secondo le disposizioni del Dlgs. n. 546/1992.

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 26

Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune e/o l'Unione, per l'instaurazione di un miglior rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 27

Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente presuppone l'esistenza di elementi imponibili concordabili e quindi è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica o d'ufficio fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, tutte le questioni cosiddette "*di diritto*", nonché tutti gli atti relativi alla semplice liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti eseguiti dai contribuenti.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere, con obiettività e trasparenza, un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché del rischio di soccombenza nel caso di un eventuale ricorso e dei conseguenti oneri a carico del Comune.
3. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 28

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento

Articolo 29

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio può, di propria iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 6, comunicare un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
 - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) i motivi che determinano maggiori imposte di cui alla lettera c);
2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l'invito è inviato a tutti costoro, al fine di consentire ad ognuno la partecipazione al contraddittorio e l'assunzione delle proprie autonome decisioni.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei precedenti comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata partecipazione del contribuente impedisce comunque il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte.
5. Il contribuente può anche richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi e/o annualità diverse da quelle per le quali l'Ufficio ha emesso l'invito a comparire.
6. In caso di mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio il contribuente, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune, potrà esperire la procedura di cui all'articolo seguente.

Articolo 30

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'art. 20. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di

presentazione del ricorso.

2. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 15. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni.
3. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'art. 15 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
4. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 2, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
5. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
6. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Il termine dilatorio appena citato è cumulabile con il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziari come disposto dall'art. 7-*quater*, comma 18, del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193.
7. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di definizione l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo cause di forza maggiore.
9. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
10. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 31 Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione si tiene il contraddittorio con i soggetti interessati.
2. Il contribuente può richiedere, indicandone i motivi, il differimento della data di comparizione indicata nell'invito, per un periodo non superiore a 15 giorni. La richiesta è ammissibile soltanto se presentata non oltre la data di comparizione indicata nell'invito.
3. Il contribuente può farsi rappresentare nei modi di legge.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo quanto al comma settimo di questo articolo ed al terzo comma del seguente.
5. In caso di esito negativo del contraddittorio, viene redatto sintetico verbale da parte del Responsabile del servizio ove si darà atto delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, delle operazioni compiute e dell'esito negativo del concordato stesso.

6. In sede di redazione dell'avviso di accertamento conseguente l'esito negativo del contraddittorio si terrà comunque motivatamente conto degli eventuali chiarimenti o prove documentali forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio ancorché infruttifero.
7. Nelle more della notifica dell'avviso di accertamento, oppure nell'ambito dei residui termini di impugnazione ancora pendenti, è ammessa la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione a seguito di ulteriori elementi di valutazione offerti dal contribuente.

Articolo 32

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del servizio (o suo delegato).
2. Nell'atto di definizione vanno indicati, separatamente per ogni tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.
3. La sottoscrizione può validamente intervenire entro il termine ultimo di impugnazione.
4. L'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione ad opera di uno soltanto degli obbligati, qualora comporti il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue lo stesso nei confronti di tutti i coobbligati.

Articolo 33

Definizione del rapporto tributario

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o, in caso di pagamento rateale come al comma due, con il versamento della prima rata e la presentazione della relativa garanzia.
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, di effettuare il pagamento in forma rateale, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'articolo 22.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di ammissione al pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
4. L'ufficio tributi, acquisiti i documenti di cui al precedente comma e riscontrata la regolarità, rilascia al contribuente un esemplare sottoscritto dell'atto di accertamento con adesione.
5. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Articolo 34

Effetti della definizione – Sanatoria lievi irregolarità – Atti integrativi

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento e la riduzione delle sanzioni come disciplinato all'articolo seguente. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento della definizione.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile né modificabile da parte dell'ufficio, fatto salvo quanto ai commi seguenti.
3. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi qualora la definizione riguardi accertamenti parziali e/o sia sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione originaria né dagli eventuali atti prodotti in seguito dal contribuente.
4. In ossequio al cosiddetto principio di "conservazione degli atti amministrativi", il Responsabile del servizio, per non vanificare o disperdere il risultato raggiunto con l'adesione, può decidere di considerare l'atto perfezionato anche in presenza di irregolarità di poco conto.
5. Il Responsabile suddetto, in tale ambito, esaminerà elementi di riscontro oggettivi, avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell'azione accertatrice in relazione ai tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l'eventuale perfezionamento dell'adesione, nonché ai costi di recupero di eventuali importi mancanti.
6. In presenza delle circostanze di cui ai commi 4 e 5 il contribuente sarà invitato a perfezionare l'adesione entro un breve termine appositamente assegnatogli.
7. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dalla definizione, senza che vi sia necessità di emissione di formale atto di revoca.
8. In presenza di soggetti passivi coobbligati, la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione di tutti i coobbligati.

Articolo 35

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni rilevate nell'avviso di accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di accertamento del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dal beneficio della riduzione di cui al comma 1.

Art.36

Disposizione transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono applicabili agli accertamenti emessi e non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Regolamento.

TITOLO VI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 37

Rappresentanza in giudizio

1. Compete al funzionario responsabile del tributo la legittimazione passiva a stare in giudizio in caso di proposizione di ricorso da parte di un contribuente.
2. La legittimazione passiva in altri ambiti e quella attiva anche in materia tributaria sono disciplinate dallo Statuto Comunale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Disposizioni finali e di coordinamento

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Le norme del Regolamento, avente carattere generale, sono integrate dalla disciplina di dettaglio dei regolamenti comunali afferenti le singole entrate, prevalendo, in caso di duplicità di norme, i contenuti di questi ultimi, purché non in contrasto con i principi enunciati dal presente.